Regolamento di Ateneo riguardante le modalità di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti

(emanato con D.R. n. 475/2011 del 12.05.2011)

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è valido in tutte le unità organizzative dell'Università di Bologna, e trova applicazione per le tipologie di rifiuto da esse prodotte durante l'attività di ricerca, didattica e servizio.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento e delle procedure operative ad esso collegate si riportano le seguenti definizioni:
 - a) SISTRI: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti istituito secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2010 e successive modifiche;
 - b) Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
 - c) Rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del DPR 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari" a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
 - d) Rifiuto speciale: qualsiasi sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio, e sanitarie, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale, ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 152/2006;
 - e) Produttore/detentore del rifiuto: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006; per produttore/detentore di rifiuti, nell'organizzazione dell'Università di Bologna, deve intendersi non soltanto il soggetto (Responsabile di didattica e di ricerca in laboratorio, RDRL) dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti, ma qualora questa figura non fosse identificabile, anche il soggetto (Responsabile di Struttura) al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo di provvedere allo smaltimento di detti rifiuti nei modi prescritti per legge;
 - f) Strutture: le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo che producono rifiuti speciali;
 - g) Unità locale: l'impianto o l'insieme delle unità operative nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento (allegato IA DM 17/12/2009); nell'organizzazione dell'Ateneo di Bologna l'Unità Locale si identifica con il deposito temporaneo rifiuti (DTR), cui afferiscono una o più strutture collegate tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività dalle quali hanno origine i rifiuti; il deposito temporaneo di rifiuti è costituito da uno o più locali con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche per il raggruppamento preliminare dei rifiuti speciali pericolosi, in attesa del loro conferimento alla ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento;
 - h) Nucleo Tecnico Rifiuti (Nu.Te.R.): il gruppo di riferimento per il coordinamento della gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Ateneo; composto da un Responsabile, dai Responsabili e Delegati delle Unità Locali, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, da un componente dell'unità di Coordinamento, Pianificazione, Sicurezza e Sviluppo dell'AUTC, da un RLS; la partecipazione al Nu.Te.R. può essere aperta a persone che per esigenze di servizio si occupano di rifiuti speciali a qualunque titolo, su segnalazione del responsabile di struttura e approvazione del Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione, Fisica Sanitaria;
 - i) Legale Rappresentante: il Rettore; titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'Università di Bologna ai fini degli adempimenti di legge;
 - l) Responsabile della Struttura: colui che esercita tutte le funzioni attribuite dalle normative vigenti, dagli Statuti e dai Regolamenti Universitari e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria struttura;

- m) Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio (RDRL): il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, ai sensi dell'art. 2 del DM 363/98;
- n) Responsabile dell'Unità Locale: personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, responsabile della gestione delle attività e della verifica della corretta esecuzione di tutte le procedure relative alla gestione del Deposito Temporaneo; è delegato all'utilizzo ed alla custodia della chiavetta USB, di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 15/02/2010;
- o) Delegato alle operazioni: personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo di categoria non inferiore a "C", incaricato della corretta esecuzione delle procedure relative al deposito temporaneo a supporto del Responsabile dell'Unità Locale; è delegato all'utilizzo della chiavetta USB, di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 15/02/2010;
- p) Responsabile del Nucleo Tecnico Rifiuti: responsabile tecnico ed amministrativo dell'applicazione dei contratti d'Ateneo per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sanitari e radioattivi e svolge a favore delle strutture dell'Ateneo attività di consulenza tecnico-amministrativa sui rifiuti.

Art. 3 - Obblighi, attribuzioni e responsabilità

1. Il Legale Rappresentante

- a) predispone la struttura organizzativa per l'assolvimento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
- b) assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti;
- c) vigila sulla corretta gestione dei rifiuti;
- d) assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto;
- e) aderisce, secondo quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 e dal D.M.15/02/2010 al sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti SISTRI, iscrivendo l'Università e versando i contributi annuali richiesti.

2. Il Responsabile della Struttura:

- a) recepisce le procedure organizzative predisposte dal Nu.Te.R.;
- b) nell'ambito della propria struttura assicura le risorse, organizza e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali;
- c) nelle strutture complesse individua una persona incaricata di collaborare con il Responsabile dell'Unità Locale per il corretto conferimento dei rifiuti speciali.
- 3. Il Responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio (RDRL): è il soggetto con funzione di produttore/detentore così come indicato nella Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - a) omologa i rifiuti, identificandone i composti presenti, la loro quantità e le caratteristiche di pericolosità, compilando e sottoscrivendo la prevista modulistica;
 - b) raccoglie, confeziona ed etichetta lo scarto di laboratorio, in base alla tipologia, così come previsto dalla normativa vigente;
 - c) conferisce i rifiuti al deposito temporaneo, nel rispetto del regolamento tecnico e della normativa vigente, anche avvalendosi del collaboratore individuato dal Responsabile di Struttura.
- 4. Il Responsabile dell'Unità Locale sovrintende e gestisce il deposito temporaneo rifiuti (DTR) e le relative procedure. E' responsabile della custodia del rifiuto dal momento del ricevimento nel DTR, fino al conferimento alla ditta autorizzata allo smaltimento e può avvalersi per le attività di carattere organizzativo del DTR, della collaborazione di personale individuato dai Responsabili delle singole Strutture. In caso di assenza o impedimento superiore ai 30 giorni consecutivi del responsabile dell'unità locale, in accordo con il responsabile di struttura, viene temporaneamente nominato un sostituto per tutto il periodo di assenza del titolare. Il Responsabile dell'Unità Locale:
 - a) riceve i rifiuti nel DTR, supportando se necessario l'RDRL nelle fasi di imballaggio ed etichettatura;
 - b) assicura il corretto stoccaggio dei rifiuti dentro il DTR;
 - c) invia i rifiuti allo smaltimento, nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - d) verifica le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della Ditta assegnataria del servizio e segnalare al Responsabile del Nu.Te.R. eventuali disservizi della Ditta assegnataria del servizio;
 - e) imputa i dati del SISTRI;
 - f) coordina, nell'ambito della propria Unità Locale, eventuali adeguamenti/migliorie del sistema di gestione del DTR.
- 5. Il Delegato alle Operazioni: al fine di non pregiudicare il regolare smaltimento dei rifiuti, è introdotta la figura del delegato alle operazioni che possa consentire lo smaltimento dei rifiuti e la relativa imputazione dei dati del SISTRI, di cui alle lettere *e*) ed *e*) del comma 4. Il delegato alle operazioni, necessario nel caso di strutture che

smaltiscono rifiuti sanitari/infettivi, è di norma uno per ogni unità locale; la nomina di un secondo delegato deve essere valutata di concerto con il Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione, Fisica Sanitaria, in ragione di particolari esigenze legate alle dimensioni e alla eterogeneità delle strutture e/o alla quantità o diversificazione dei rifiuti.

- 6. La nomina dei Responsabili e dei Delegati delle Unità Locali avviene secondo la seguente procedura:
 - a. Il Direttore della Struttura propone i nominativi, previa accettazione delle persone interessate;
 - b. Il Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione, Fisica Sanitaria valida la nomina
 - c. il Rettore o suo delegato nomina formalmente i responsabili e i delegati
- 7. Il Responsabile del Nucleo Tecnico Rifiuti, individuato dal Presidente del Servizio di Medicina del Lavoro, Prevenzione e Protezione, Fisica Sanitaria, avvalendosi della collaborazione dei componenti del Nu.Te.R.:
 - a) coordina l'attività dei Responsabili delle Unità Locali;
 - b) costituisce le Unità Locali (siti di deposito temporaneo);
 - c) vigila sull'applicazione del regolamento e del manuale di Ateneo al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti speciali nelle strutture centrali e periferiche dell'Ateneo;
 - d) vigila sulla corretta applicazione dei contratti d'appalto;
 - e) tiene i contatti con le ditte incaricate del trasporto e dello smaltimento;
 - f) mantiene un continuo aggiornamento sulla legislazione in tema di rifiuti e predisporre l'aggiornamento periodico dei componenti del Nu.Te.R.;
 - g) definisce le corrette procedure di conferimento dei rifiuti;
 - h) indice e gestisce le riunioni del Nu.Te.R.
